



Proposta n. _____ del _____

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 992

DEL 23/04/2015

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: dipendente matricola n. 16462: concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 – dal 20 aprile 2015 al 21 giugno 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza presentata dalla dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 16462, intesa ad ottenere la concessione di un periodo di congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel periodo dal 20 aprile 2015 al 21 giugno 2015 (63 giorni) per prestare assistenza al coniuge convivente in situazione di handicap grave;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, concernente modifiche alla disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, ove è previsto che il coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nello stesso art. 4, ove è previsto:

- che il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 43.579,06 che, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2015 risulta pari a € 47.446,00 per il congedo annuale;
- che tali periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

VISTO l'art. 3 della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 3 febbraio 2012, concernente chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati alla fruizione del congedo;

VISTO il verbale della competente commissione medica, attestante che il coniuge della dipendente è persona in situazione di handicap grave, con visita di revisione prevista nel mese di agosto 2016;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessata e le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs 28.12.2000, n. 445, anche in riferimento alla residenza anagrafica e alla coabitazione della dipendente e della persona in situazione di handicap grave;

PRESO ATTO che la dipendente non ha mai fruito di congedo allo stesso titolo e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni stabilito dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma citata per la concessione del congedo;

RILEVATO che l'istanza della dipendente è stata presentata il 8 aprile 2015 e che il Direttore dell'U.O. interessata ha espresso il nulla osta per la concessione del congedo dal 20 aprile 2015;

CONSIDERATO che, che nel caso in esame, la retribuzione della dipendente non è superiore a quella stabilita dall'art. 42 già citato e pertanto, durante il periodo di congedo, la stessa ha diritto a percepire un assegno pari all'ultima retribuzione percepita;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. Di concedere alla dipendente matricola n. 16462, n. 63 giorni di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, nel periodo dal 20 aprile 2015 al 21 giugno 2015, per prestare assistenza al coniuge convivente in condizioni di handicap grave.
2. Di dare atto che durante il congedo alla dipendente compete un assegno pari all'ultimo stipendio percepito.
3. Di dare atto che il periodo di congedo è valido per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non ai fini del trattamento di fine servizio o del TFR, né ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
4. Di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Provinciale del lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.
5. Di comunicare la concessione del congedo alla dipendente matricola 16462 e al Responsabile dell'U.O. interessata.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.

Il Direttore f.f. del Servizio
Amministrazione del Personale
Dottor Marco Biagini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 28/04/2015 al 12/05/2015

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

Dott.ssa Antonina Daga

P.Ciulu